

Numero 02155/2016 e data 20/10/2016



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Adunanza della Commissione speciale del 14 settembre 2016

NUMERO AFFARE 01646/2016

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico.

d.lgs. art. 10 l 124/2015 riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

LA COMMISSIONE SPECIALE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0019447 in data 26/08/2016, pervenuta il 29/08/2016, con la quale il Ministero dello sviluppo economico – Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visti i contributi pervenuti da Confindustria, da Unioncamere, dall'Azienda Speciale della Camera di commercio di Benevento e dall'Azienda speciale della Camera di commercio di Potenza;

Esaminati gli atti e uditi i Presidenti aggiunti, Luigi Carbone e Francesco Caringella, e i relatori, Consiglieri Italo Volpe e Nicola

D'Angelo;

Premesso:

Con nota, prot. 0019447, del 26 agosto 2016, l'Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso a questo Consiglio lo schema del decreto in oggetto. Con tale schema è data attuazione all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, là dove si prevede che con decreto legislativo entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (28 agosto 2015), il Governo adotti le disposizioni per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia.

Insieme al testo dell'articolato, che si compone di 6 articoli, e al testo della relazione tecnico finanziaria, entrambi già positivamente verificati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico ha successivamente inviato anche la relazione ministeriale, la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e la relazione tecnico-normativa (ATN).

1. La norma di delega

L'art. 10 della legge n. 124 del 2015 (recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) ha delegato il Governo: "ad adottare, entro dodici mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento di due o più camere di commercio; possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo la istituibilità di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana e, nei casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o interregionali; previsione,

fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali, dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e, anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari; previsione di misure per assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto;

c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, a tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del

registro delle imprese presso le camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;

e) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese, nonché di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto degli *standard*;

f) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle imprese, e sul limite ai mandati, nonché delle unioni regionali, delle aziende speciali e delle società controllate; individuazione di criteri che garantiscano, in caso di accorpamento, la rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle basi associative delle camere di commercio accorpate, favorendo il mantenimento dei servizi sul territorio; riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti; definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende

speciali;

g) introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti già deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge;

h) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, e il mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta

giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.”

Come rilevato dal Governo, la delega si è resa necessaria per le criticità emerse negli anni successivi all’attuazione dell’ultimo intervento normativo riguardante il sistema camerale (decreto legislativo n. 23 del 2010). In particolare, con riferimento alla domanda da parte delle imprese di costi minori e di servizi più efficienti.

Nel contesto europeo ed internazionale di crisi e di recessione si è infatti manifestata l’esigenza di ridurre gli oneri del diritto annuale versato alle Camere di Commercio per il mantenimento della loro organizzazione (105 Camere di Commercio - 2.765 consiglieri – più di

8000 dipendenti, di cui circa un terzo sono anche componenti di giunta - un fabbisogno complessivo di più di 1.230.000.000 euro, che trova copertura in circa 822.000.000 di euro di entrate per diritto annuale e per il resto in altre entrate proprie di cui oltre 250.000.000 euro per diritti di segreteria - 19 Unioni regionali con personale in servizio complessivamente pari a 244 unità a tempo indeterminato e 105 unità a tempo determinato o in servizio con altre forme di lavoro flessibile - 111 Aziende speciali, 1 società di sistema e 90 società con partecipazione superiore al 40%).

Il mondo delle imprese, soprattutto in conseguenza dei processi di globalizzazione favoriti dalle novità tecnologiche, ha poi manifestato interesse ad una maggiore innovazione del sistema camerale per la realizzazione di servizi efficienti ed accessi semplificati agli adempimenti.

2. Lo schema di decreto legislativo in esame.

Il decreto novella la legge n. 580 del 1993, e successive modificazioni, sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed introduce la previsione di una riduzione del loro numero mediante accorpamento e razionalizzazione delle sedi e del personale, nonché un limite ai trattamenti economici degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e dei dipendenti.

I punti più significativi sono:

1) la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente riduzione del numero delle camere di commercio entro il limite massimo di 60;

- 2) un forte impulso all'innovazione attraverso la digitalizzazione delle procedure e dei servizi
- 2) la precisazione degli ambiti di svolgimento della funzione di promozione del territorio e dell'economia locale;
- 3) l'eliminazione delle duplicazioni di compiti e funzioni rispetto ad altre amministrazioni pubbliche;
- 4) la revisione delle partecipazioni societarie e la riduzione del numero dei componenti degli organi e, salvo che per i revisori, l'eliminazione dei relativi compensi.

In tale rinnovato quadro normativo le funzioni della Camere di commercio dovrebbero risultare più efficaci per le attività delle imprese, assicurando al tempo stesso la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali.

In particolare, il decreto articola le funzioni in 3 tipologie:

- attività pubbliche finanziabili al 100% con il diritto annuale e le altre risorse delle camere (es registro delle imprese, il sostegno alla competitività, l'orientamento al lavoro e alle professioni, il supporto all'incontro domanda offerta di lavoro, il raccordo tra imprese, la valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo il rapporto con le imprese nei mercati esteri – cfr. art. 2, comma 2, dalla lettera a alla lettera d bis)
- altre attività che possono essere oggetto di convenzione (in regime di cofinanziamento);
- attività di mercato (supporto ed assistenza alle imprese in regime di concorrenza con altri soggetti)

Il decreto delegato tende quindi ad attuare in un unico contesto l'obiettivo della delega, come individuato all'alinea dell'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 124 del 2015, apportando alla legge n. 580 del 1993 ed allo stesso decreto legislativo n. 23 del 2010 tutte le modifiche ritenute indispensabili e funzionali alla riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, con conseguente riordino, aggiornamento e coordinamento delle disposizioni che oggi regolano la materia, nonché gli specifici ulteriori obiettivi individuati nei principi e criteri direttivi della delega contenuti nelle singole lettere del medesimo comma 1.

Il decreto delegato interviene pertanto sulle norme vigenti mediante la tecnica della novella legislativa al testo della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata in particolare dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, che aveva in precedenza riordinato le camere di commercio, e contiene altre autonome disposizioni con particolare riferimento a quelle transitorie necessarie a pervenire a tale nuovo assetto.

Destinatari diretti dell'intervento sono: le camere di commercio, l'Unioncamere, ed i loro organismi strumentali (aziende speciali e società partecipate), le unioni regionali delle camere di commercio, il personale in servizio presso il sistema camerale, e più in generale le imprese beneficiarie degli effetti della riorganizzazione e di riduzione degli oneri per diritto annuale e gli utenti dei servizi delle Camere di commercio.

Ulteriori destinatari sono le organizzazioni rappresentative delle categorie coinvolte del procedimento di assegnazione dei seggi dei consigli camerali e rappresentate nei consigli stessi e, quali destinatari indiretti, le stesse imprese da loro rappresentate, interessate sia agli aspetti di miglioramento della trasparenza e della democrazia economica, sia agli aspetti di miglioramento della situazione delle economie territoriali potenzialmente connessa ai minori costi e alla maggior efficienza dei servizi e degli interventi curati dal sistema camerale a vantaggio dell'economia locale.

Nel breve periodo la riforma disposta dal decreto legislativo in esame ha l'obiettivo innanzitutto di avviare un processo di riorganizzazione che riduca e razionalizzi, in funzione delle reali esigenze, l'articolazione in enti, aziende, unioni, e società partecipate del sistema camerale, a partire dalla riduzione da 105 a non più di 60 del numero delle camere di commercio con conseguenti immediati risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione del numero delle posizioni di vertice amministrativo degli enti e della relativa spesa per retribuzioni, nonché con la riduzione complessiva e specifica del numero dei componenti degli organi e, salvo che per i revisori, dei loro compensi. Strumentale al conseguimento di tali obiettivi di immediato contenimento dei costi del sistema e di immediato avvio della riorganizzazione è anche il blocco delle assunzioni di personale nelle more dell'attuazione dei processi di mobilità che potranno poi, senza sostanziali effetti occupazionali, stabilizzare e razionalizzare la riduzione della spesa per il personale.

Inoltre la consultazione delle imprese prevista al momento della determinazione da parte del consiglio degli indirizzi generali e programmatici, ai quali si deve uniformare l'attività della camera di commercio, nell'auspicio del Governo consentirà una maggiore trasparenza e lo svolgimento da parte della camera di commercio di un'attività più aderente alle proposte e alle esigenze delle stesse imprese.

Fra gli altri effetti immediati delle innovazioni normative che sono proposte hanno particolare importanza l'individuazione di criteri per lo svolgimento delle attività che le camere possono svolgere in regime di concorrenza e ciò consentirà di ridurre lo svolgimento di attività che possono essere svolte secondo criteri di efficienza da soggetti privati.

L'obiettivo comunque è quello di pervenire ad un accrescimento del ruolo del sistema camerale (es. le nuove funzioni introdotte o precisate in materia di orientamento al lavoro), e ad una maggiore fiducia delle stesse imprese, in conseguenza della riduzione degli oneri tributari generali e del recupero di efficienza connesso alla razionalizzazione delle strutture organizzative. Più in generale, ad un significativo miglioramento nell'andamento economico delle relative aree territoriali interessate.

Lo schema si compone di 10 articoli, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Con l'articolo 1 sono stati novellati una serie di disposizioni della legge n. 580/93:

Art.1 (Natura e sede)

Si prevede che le camere di commercio operino nelle circoscrizioni territoriali definite a seguito del processo di accorpamento effettuato in attuazione della legge delega ed eventualmente in quelle circoscrizioni ridefinite a seguito di modifiche effettuate dopo il processo di riforma nei limiti comunque delle 60 camere, garantendo l'equilibrio economico delle nuove istituzioni.

Art.2. (Compiti e funzioni)

Si dispone una ridefinizione dei compiti attribuiti alle camere. In particolare sono stati confermati i compiti in materia di pubblicità legale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese e tutte le funzioni specificatamente previste dalla legge in materia di tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, nonché le competenze in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe, il rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione. E' stata poi rafforzata la competenza relativa alla formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché le funzioni di portale unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale. Viene prevista la competenza delle camere per la valorizzazione del patrimonio culturale nonché per lo sviluppo e la promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti. E' stata, altresì,

rafforzata e precisata la competenza in tema di orientamento al lavoro, alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo le regioni e l'Anpal; di tenuta del registro alternanza scuola-lavoro; di collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro e sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al mondo del lavoro. È stato inoltre previsto che le camere di commercio possano svolgere attività di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali. Sono in ogni caso escluse dai compiti delle camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero. Rimane invece la possibilità di svolgere funzioni di assistenza e supporto alle imprese ma in regime di libero mercato e la possibilità di svolgere attività oggetto di convenzioni con le regioni e altri soggetti pubblici e privati, in particolare nell'ambito digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al *placement* e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie.

Sono state fatte salve le convenzioni in corso o da completare. Le attività in convenzione potranno però essere coperte con il diritto annuale esclusivamente se cofinanziate. Le camere di commercio non potranno richiedere alle imprese oneri aggiuntivi al di fuori dei diritti di segreteria per tutte le attività svolte ad eccezione di quelle di cui alla

lett. d) del testo.

Infine, lo svolgimento da parte delle camere delle attività che possono essere svolte in regime di concorrenza sono limitate solo a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e devono essere progressivamente eliminate le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Inoltre le decisioni di partecipazione delle camere a società e di costituzione di aziende speciali sono sottoposte all'approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 3 (Potestà statutaria e regolamentare)

E' stata espressamente prevista la competenza del consiglio camerale ad adottare i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi

Art.4-*bis*. (Vigilanza amministrativo-contabile)

E' istituito un comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale. Tale comitato provvede alla valutazione e misurazione annuale, sulla base di criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico, delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole camere e dell'efficacia delle azioni adottate per il suo perseguimento dal sistema camerale, dell'efficacia dei programmi e delle attività svolte anche in forma associata e attraverso enti e organismi comuni.

Art. 5. (Scioglimento dei consigli)

Il comma 4 è stato modificato prevedendo che il commissario straordinario non possa essere scelto tra dirigenti pubblici in quiescenza.

Art.6. (Unioni regionali)

In ossequio allo specifico principio di delega, le unioni regionali non sono più enti obbligatori. Si prevede che l'unione regionale può essere costituita solo in regioni in cui sono presenti almeno tre camere di commercio e nel solo caso in cui tutte le camere aderiscono alla medesima associazione.

Art. 7. (Unioncamere)

Si specifica che la partecipazione a società da parte di Unioncamere deve avvenire secondo i criteri e le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Art. 8. (Registro delle imprese)

Si rafforza la vigilanza posta in capo al Ministero allo sviluppo economico attraverso anche l'emanazione di direttive sulla tenuta del registro delle imprese. Si prevede che gli uffici del registro delle imprese su cui ha competenza il tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore nominata dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione. Al comma 6 si rafforza la presenza di un unico sistema informatico nazionale che garantisca il funzionamento del registro delle imprese.

Art. 10 (Consiglio)

Le modifiche apportate al comma 1 comportano la riduzione del numero dei componenti del consiglio, mentre al comma 7 è stato introdotto per gli stessi un limite al rinnovo dei mandati che nel testo attuale è previsto solo per i componenti della giunta e per il presidente, prevedendo per tutti la possibilità di essere rinnovati per una sola volta.

Art.11 (Funzioni del consiglio)

E' stata prevista la competenza del consiglio a deliberare in merito ai regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto.

Art.12 (Costituzione del consiglio)

Al fine del calcolo della rappresentatività delle organizzazioni di categoria che intendono partecipare al procedimento di rinnovo del consiglio camerale sono considerati, tra gli altri, quale parametro il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione.

Art.14 (Giunta)

Il numero dei componenti di giunta sono previsti in 5 e 7, per le due fasce dimensionali in cui sono suddivise le camere, mentre il numero delle attuali giunte nella loro misura massima coincide con il limite di un terzo dei componenti del consiglio. La previsione comporta una riduzione complessiva da circa 1.000 a circa 300 del numero dei componenti di giunta.

Art. 15 (Riunioni e deliberazioni)

La modifica al comma 1 si rende necessaria per adeguare il termine per l'approvazione, da parte del consiglio, del bilancio d'esercizio al disposto dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Art. 16. (Presidente)

Il limite al rinnovo dei mandati per il presidente viene ridotto da due volte a una volta.

Art.17 (Collegio dei revisori dei conti}

Si prevede che le modalità per garantire la costituzione ed il funzionamento dei collegi, anche in caso di ritardo di nomina di un componente, si applicano anche alle unioni regionali.

Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio)

Con la modifica della lett. f) del comma 1 dell'articolo si qualifica il contenuto della vigente lettera ritenuta troppo generica; sono quindi state individuate le altre entrate quali quelle derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, e determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Con la modifica al comma 3 si recepisce il disposto del comma 2, dell'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, che prevede la determinazione degli importi dei diritti di segreteria sulla base dei costi *standard* e non più sui costi medi. Le

modifiche apportate al comma 4 dovrebbero consentire che l'individuazione del fabbisogno del sistema camerale per le funzioni amministrative ed economiche che la legge attribuisce avvenga tenendo conto dei costi *standard* determinati ai sensi del comma 2, dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, mentre il fabbisogno relativo allo svolgimento delle funzioni promozionali è valutato non tenendo conto dei costi storici, bensì dell'individuazione degli ambiti prioritari di intervento, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle delle imprese le cui associazioni rappresentative sono consultate proprio ai fini della determinazione di tale fabbisogno.

Essendo stati introdotti quale criteri di individuazione del fabbisogno i costi *standard*, che già scontano criteri di efficienza, è stata eliminata la previsione di detrazione dal fabbisogno di una quota destinata a correggere l'aumento tendenziale secondo criteri di efficienza del sistema camerale e sostituita con l'esplicitazione della detrazione dal medesimo fabbisogno delle altre entrate previste dal medesimo articolo.

Si prevede, altresì, che le modalità di applicazione delle sanzioni per l'omesso o tardivo pagamento del diritto annuale sono disciplinate tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, e nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. In tal modo si consente il totale allineamento delle

disposizioni in materia relative al diritto annuale rispetto alle generali disposizioni vigenti in materia di omesso e tardivo pagamento di imposte e tributi, con evidenti vantaggi di chiarezza ed uniformità della disciplina per le imprese interessate e per le stesse camere.

Con la modifica del comma 9 si prevede che una quota parte del fondo perequativo sostenga la realizzazione dei programmi del sistema camerale, riconoscendo quote di premialità alle camere di commercio che raggiungono livelli di eccellenza riconosciuti ai sensi del comma 2-ter) dell'articolo 4 bis. Viene inoltre eliminata, con l'abrogazione del comma 10, la possibilità per le camere di commercio di aumentare le misure del diritto annuale nel limite del 20% per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza.

Art. 19 (Personale delle camere di commercio)

Si è provveduto all'aggiornamento dei riferimenti normativi ivi inclusi.

Art.20 (Segretario generale)

Si definisce la disciplina relativa all'attribuzione dell'incarico di segretario generale in coerenza con quella vigente per gli incarichi dirigenziali delle pubbliche amministrazioni, salve le specifiche peculiarità di tale figura. Il trattamento economico dei segretari generali, fermo restando il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è definito nell'ambito delle fasce economiche e criteri di applicazione individuati

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita Unioncamere, in conformità con le disposizioni di cui al CCNL applicabile ai dirigenti delle camere di commercio.

Art. 21 (Disposizioni in materia di responsabilità)

L'articolo, che a suo tempo aveva anticipato in questo settore disposizioni poi generalizzate, è abrogato uniformando totalmente, in tal modo, la disciplina con quella già vigente a carattere generale.

Art. 22 (Uso della denominazione "camera di commercio")

Le modifiche apportate consentono di rispondere ad esigenze manifestatesi nel tempo di contrastare in modo adeguato l'uso ingannevole di riferimenti indebiti alle camere di commercio ed ai loro registri ed albi, per ottenere dalle imprese pagamenti non dovuti a favore di soggetti privati estranei al sistema camerale.

Art. 23 (Riordinamento di uffici)

L'articolo è interamente abrogato in quanto contiene deleghe regolamentari mai attuate e superate dal trasferimento degli Uffici provinciali dell'industria, commercio ed artigianato (U.P.I.C.A) alle camere di commercio ai sensi dell'articolo 20 del d.l.gs. 3 marzo 1998, n. 112.

Con l'articolo 2 è stato fissato in sessanta giorni il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 4-bis, comma 2-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Con l'articolo 3 sono state introdotte nuove disposizioni transitorie

che costituiscono la parte centrale e probabilmente la più rilevante dell'attuazione della delega in quanto disciplinano il processo di accorpamento che dovrà portare, in primo luogo, le camere di commercio dalle attuali 105 a non più di 60 come previsto dalla norma di delega, e dovrà consentire la razionalizzazione del patrimonio immobiliare, delle aziende speciali e la riduzione del personale. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali al fine di ricondurre le camere di commercio entro il limite massimo di 60. Si prevede che la medesima proposta deve contenere un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa. A seguito di tale riorganizzazione deve essere definita una razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di commercio, con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere, e devono essere fissati i criteri per individuare il personale interessato alla mobilità, nonché l'eventuale personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio. Si prevede, altresì, per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni effettuate, il ricorso alle ordinarie procedure di cui agli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. E' previsto, infine, fino al completamento delle procedure di mobilità, il divieto di assunzione di nuovo personale a qualunque titolo. All'esito di tale piano complessivo di razionalizzazione le camere di

commercio comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Per tale personale è previsto un meccanismo di mobilità tra pubbliche amministrazioni con priorità alle sedi periferiche e alle esigenze occupazionali del Ministero della giustizia. Il personale in soprannumero è ricollocato, nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dal decreto 14 settembre 2015 (decreto adottato ai sensi del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), a valere sul dieci per cento delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018. Al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nelle amministrazioni di destinazione. Al personale in soprannumero non ricollocato alla data del 31.12.2019 si applicano le disposizioni di cui 33, commi 7 e 8 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'Articolo 4 prevede ulteriori norme transitorie che consentono il passaggio dal precedente sistema all'applicazione dei nuovi criteri definiti dal decreto attuativo.

L'Articolo 5 prevede l'espressa abrogazione di alcune disposizioni legislative e regolamentari nella parti in cui attribuiscono compiti alle camere di commercio che non si ritiene più che le medesime debbano svolgere, trattandosi di compiti non essenziali o comunque svolti anche da altre pubbliche amministrazioni.

L'Articolo 6 prevede la clausola di invarianza di spesa.

Considerato:

1. *Obiettivi della riforma*

Il decreto, sviluppando gli aspetti di sussidiarietà che hanno caratterizzato il ruolo delle camere di commercio, avvia una fase di profonda riforma dell'intero sistema, includendo tra i rinnovati ambiti di intervento alcune delle aree più critiche per la crescita, sulle quali finora l'azione delle istituzioni è stata non del tutto efficace: la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), i servizi di mediazione, arbitrato commerciale e supporto al credito, la formazione professionale e l'educazione all'innovazione.

Si tratta di obiettivi ambiziosi e non soltanto di un semplice processo di accorpamento e riduzione dei costi, il cui raggiungimento è strettamente legato alle concrete modalità e ai tempi di attuazione delle disposizioni contenute nel decreto. Un processo di riforma del sistema camerale che peraltro inizia con le disposizioni all'esame di questo Consiglio, ma che all'esito della loro attuazione e dei successivi interventi correttivi ed integrativi previsti dalla stessa norma di delega (art. 10, comma 3) troverà una compiuta definizione.

In sostanza, l'idea di fondo della riforma si potrà concretamente sviluppare a condizione che alla riduzione del numero delle camere di commercio si affianchi una profonda riqualificazione attraverso una più puntuale individuazione delle loro funzioni secondo criteri di elevata innovazione e semplificazione.

Nel decreto in esame si coglie l'intento di raggiungere questo risultato,

per l'ampio spazio dato agli strumenti di miglioramento dell'efficienza, della trasparenza e della semplificazione del sistema camerale nel suo rapporto con il mondo delle imprese. Come anche dei termini di attuazione dello stesso connessi alla realizzazione del nuovo assetto (entro 12 mesi).

Il concreto tempo di realizzazione dovrà comunque scontare prevedibili resistenze, che rischiano di rallentare i positivi benefici della riforma in un contesto di mercato in rapida evoluzione industriale e finanziaria. A questo dovrà rispondere la determinazione delle istituzioni chiamate ad attuare le norme del decreto e la convinzione delle imprese.

Se il quadro verrà completato – specie mediante una equilibrata coniugazione tra innovazione del sistema camerale e doverosa attenzione per i diritti patrimoniali quesiti di coloro che hanno lavorato alle dipendenze delle camere di commercio – il sistema camerale, offrirà un sicuro sostegno all'attività di impresa anche per quel che riguarda lo sviluppo di un'adeguata cultura economica e dell'innovazione.

Ciò premesso, dall'esame delle disposizioni contenute nel decreto sono tuttavia emersi alcuni punti critici di seguito illustrati.

2. Rilevi generali

2.1. La tecnica della novella legislativa

Sono state apportate diverse modifiche alla legge n. 580 del 1993 che incidono profondamente sul precedente assetto camerale. Tuttavia alcune rilevanti novità in tema di vigilanza amministrativo contabile

sono rinviate (cfr. art. 2 dello schema in esame) ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico (che ha il compito di fissare criteri per la valutazione equilibrio economico e dell'efficacia dell'azione). In ordine a tale decreto non sono indicati elementi di riferimento né forme di consultazione (es. associazioni rappresentative delle imprese). Anche relativamente al decreto previsto sullo standard di qualità, va rilevato che non sono indicati i criteri di riferimento (forse potrebbero essere quelli utilizzati in situazioni analoghe da altre istituzioni pubbliche).

2.2. L'attuazione dei criteri della delega

Oltre la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali e delle funzioni, non è del tutto chiaro, al di fuori delle competenze specifiche assegnate, come dovrebbe funzionare il concetto di delega di funzioni dallo Stato e dalle Regioni e come dovrebbero essere eliminate le duplicazioni con le altre amministrazioni pubbliche. Si deve inoltre rilevare un certo grado di contraddizione con l'intento del legislatore di limitazione delle partecipazioni societarie anche alla luce del dichiarato principio di riconoscimento della concorrenza.

Nella parte relativa alla trasparenza del mercato e della pubblicità legale la delega fa riferimento al ruolo del Ministero dello sviluppo economico. Per lo svolgimento di tale ruolo diventa rilevante anche il riferimento alla sicurezza e all'uniformità dei processi informatici (lo schema in esame non si occupa di tale aspetto).

Andrebbe inoltre attuato in maniera più efficace il criterio di delega relativo alla "valorizzazione del registro delle imprese". In particolare,

Part. 20 del d.lgs. n. 175/2016 conferisce al conservatore del registro delle imprese il potere di cancellare d'ufficio le società a controllo pubblico, in presenza di alcuni presupposti oggettivi. Questa previsione si potrebbe coerentemente estendere alla cancellazione d'ufficio delle società private, semplificando in questo modo alcune procedure e dando la possibilità di migliorare ed affinare i dati presenti nel registro delle imprese, che sono relativi a tutto il sistema imprenditoriale italiano.

In materia di personale i criteri di mobilità presso le altre amministrazioni sono quelli generali, con una deroga: la priorità per le esigenze del Ministero della giustizia. Inoltre, le garanzie occupazionali prescritte nella legge di delega dovrebbero trovare una più puntuale previsione anche con riferimento al personale delle aziende speciali al quale potrebbe essere riconosciuto lo stesso meccanismo di garanzia previsto dalla legge per le società partecipate.

Tra le misure relative alle garanzie occupazionali va segnalato anche la necessaria adeguatezza delle risorse economiche per il personale delle camere, con riferimento anche ai diritti quesiti dallo stesso. Al riguardo, in particolare, giova attirare l'attenzione sul fatto che, per assicurare la necessaria salvaguardia dei diritti quesiti di natura patrimoniale segnatamente del personale già in servizio presso le camere di commercio, occorrerà che al decremento delle entrate di queste ultime – specie se fisse – corrisponda un equilibrato bilanciamento compensativo sotto forma di risparmi certi e duraturi dal lato delle spese di organizzazione e funzionamento del sistema

camerale.

2.3. Un sistema di monitoraggio della riforma

Il testo dovrebbe riportare anche alcuni principi sull'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e del DPCM 19 novembre 2009, n. 212 (sul punto cfr. pareri del Consiglio di Stato n. 764 del 10 marzo 2016, punto 12, e n. 855 del 1° aprile 2016, punto II.f.). In sostanza, un adeguato sistema di monitoraggio della riforma proposta al fine di verificare in concreto il suo funzionamento e consentire l'individuazione di *best practices* da diffondere ovvero elementi correttivi. Tale monitoraggio, ad esempio, potrebbe essere svolto con cadenza periodica dallo stesso Ministero dello sviluppo economico che poi ne potrebbe riferire il risultato al Parlamento.

2.4. La digitalizzazione e la semplificazione

Pur nel meritevole sforzo intrapreso, i temi dell'innovazione, piuttosto che quelli di mera riorganizzazione e razionalizzazione di costi, potrebbero essere ulteriormente sviluppati. In particolare, per ciò che riguarda: il registro imprese come piattaforma informativa e di servizi a valore aggiunto per la ridefinizione dell'intero tessuto aziendale italiano; la digitalizzazione dei processi di arbitrato, mediazione, accesso al credito, ma anche di certificazione e tracciabilità dei prodotti; la formazione al lavoro e all'innovazione.

L'*asset* più importante, peraltro riconosciuto a livello internazionale dai sistemi camerali degli altri Paesi, è il registro delle imprese. La realtà tecnologica di Infocamere, ampiamente indicata come modello

di riferimento europeo del settore, non è interessata da processi di standardizzazione delle procedure digitali e di interoperabilità con le altre banche dati pubbliche. D'altra parte, non può non essere sottolineato che, nelle intenzioni del Governo, il registro delle imprese dovrà diventare dorsale di dati nazionali, entro l'Agenda Digitale, e che dovrà essere riallineato con i tribunali delle imprese, con un Conservatore (nominato dal MISE) a svolgere funzioni di coordinamento con l'ulteriore crescita del vivace ecosistema di servizi a valore aggiunto che nel tempo si è sviluppato a partire dalle sue fonti informative (a questo si deve aggiungere la recente convenzione con AGID per la gestione del cosiddetto SPID – identità digitale e la convenzione tra Uniconcamere e l'ANCI per la diffusione e l'organizzazione dello sportello unico presso i comuni).

La digitalizzazione dei processi è infatti anche la modalità attraverso la quale il sistema camerale può offrire in ambito territoriale, in assenza di altri tradizionali soggetti istituzionali (es. province), un adeguato supporto alle imprese.

Grazie anche alla progressiva convergenza di altri filoni di riforma normativa, dalla tracciabilità e certificazione dei prodotti al credito alle imprese, le Camere possono diventare il punto di accesso unico di numerosi servizi, all'incrocio con le altre istituzioni: banche, magistratura ordinaria e tributaria, fisco e previdenza.

Ovviamente la condizione di fondo dovrebbe essere una marcata collaborazione anche tecnica tra le varie amministrazioni, fermo restando che nello specifico molte attività camerali potrebbero essere

svolte on line con possibile ulteriore riduzione del numero delle camere di commercio sul territorio e la necessità di realizzare front office con gli stessi livelli di servizio e la stessa modulistica digitale.

In ragione del rilevante ruolo nel settore di Unioncamere, sarebbe poi necessaria un'adeguata azione di monitoraggio dei processi di digitalizzazione in raccordo con le altre istituzioni chiamate ad operare nello sviluppo delle nuove tecnologie in Italia.

Quanto alla semplificazione, di cui la digitalizzazione è parte preponderante, sarebbe opportuna, al fine di snellire ulteriormente gli adempimenti amministrativi, una valorizzazione del SUAP innestato sulla dorsale informatica di Infocamere, considerando l'utilità di unificare il front office dello stesso SUAP, a cura delle camere di commercio, e gli standard di approccio agli utenti.

2.5. La riduzione degli oneri per le imprese

Nel medio-lungo periodo la riduzione dei costi strutturali di personale e di funzionamento dovrebbe portare, nelle previsioni del Governo, una riduzione del 50% diritto annuale senza rilevanti effetti sull'equilibrio finanziario e sulla capacità di azione delle camere. Tale riduzione dei costi strutturali dovrebbe comunque evitare che possa corrispondere un aumento degli oneri per diritti di segreteria. Il passaggio dal riferimento ai costi storici a quello ai costi standard, non è infatti di per sé idoneo a determinare una riduzione dei diritti di segreteria o almeno una stabilizzazione dei relativi oneri, considerato che tali diritti ormai da molti anni non vengono aggiornati.

Anche su questo punto è necessaria un'idonea attività di verifica sulla

reale riduzione dei costi.

2.6. Le attività in regime di libera concorrenza

Per evitare distorsioni sul mercato (il testo usa la desueta espressione “libero mercato”) è necessario specificare ulteriormente il rispetto dei principi di concorrenza anche eventualmente introducendo un obbligo di separazione contabile per tale tipo di attività e un principio di orientamento al costo delle stesse. Particolarmente significative in questo contesto potrebbero essere le attività connesse all’accesso al credito e al sostegno all’estero (cfr. delega recente sui confini e collegate previsioni su ruolo delle camere di commercio). Problema analogo si pone per l’uso della rete di informatica di Unioncamere. Dovrebbero essere garantite, in relazione alla sua situazione di “dominanza”, condizioni di neutralità anche tecnologica nell’accesso e costi accessibili, laddove, come indica la stessa legge di delega, la rete di Unioncamere diventa lo strumento fondamentale per realizzare un punto di accesso unificato per le imprese.

2.7. Gli accorpamenti

E’ necessario che i tempi previsti siano rispettati. Forse qualche criterio in più sarebbe necessario anche con riferimento agli accorpamenti delle aziende speciali e delle società.

2.8. Le attività in relazione alle modalità di finanziamento

Le attività di core sono finanziate dal diritto annuale – quelle libere con proventi di mercato – quelle cofinanziate in parte con diritto (con divieto di copertura totale) Andrebbe specificato che l’elenco indicato non esaustivo ma indicativo e poi che le stesse possono essere svolte

anche in assenza di una convenzione.

2.9. Altri rilievi di carattere generale

Andrebbero precisati quali sono gli standard informatici di riferimento per la formazione del fascicolo dell'impresa e come vengono individuati i gestori dell'accesso telematico.

L'attività di promozione all'estero dovrebbe trovare un raccordo con quella delle istituzioni preposte (ICE - SACE - SIMEST) e con il Ministero degli esteri.

La valorizzazione del patrimonio culturale e di sviluppo del turismo dovrebbe anche formalmente essere resa maggiormente coerente con la delega (la norma di legge fa riferimento alla promozione del territorio ma anche eliminazione duplicazioni. Forse sarebbe meglio aggiungere il seguente inciso: *“collaborano alla valorizzazione (...) nonché allo sviluppo”*

La delega prevede la riduzione delle aziende e delle partecipazioni societarie. Questa disposizione sembra non essere stata adeguatamente sviluppata.

Nella scelta del conservatore dei registri potrebbe essere sentito anche il Presidente del Tribunale delle imprese.

Il criterio della rappresentatività in consiglio, correttamente collegato agli indicatori di rappresentatività, necessiterebbe di una indicazione più puntuale delle modalità di presentazione dei relativi dati.

3. Rilievi su singoli articoli

Art. 1, co. 1, lett. a), n. 4)

Si prevede l'inserimento di un nuovo comma (il 5-bis) all'art. 1 della

l.n. 580/1993 che reciterebbe:

"5-bis. Agli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché alle operazioni di accorpamento delle aziende speciali, si applica l'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

L'art. 1, co. 737, della l.n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) dispone però così:

"737. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data."

Questa norma, per come recita:

- a) per un verso, risulta applicabile ad "enti" fra i quali, sul piano interpretativo, potrebbe non essere certo che rientrino le "aziende speciali" di cui allo schema di delegato, in quanto queste ultime sono soggetti di diritto privato;
- b) soprattutto, per altro verso, non risulta assicurare la piena neutralità

fiscale, che è quella che pure risulta consentita – volendolo – dall’art. 10, co. 1, lett. b), ultimo periodo, della delega. Ciò perché la norma della legge di stabilità citata non esclude affatto il pagamento delle imposte indirette in esse citate (fatta eccezione in ogni caso per l’IVA, come del resto indicato nella norma di delega), solo limitando alla misura fissa di euro 200 quelle di registro, ipotecaria e catastale.

Pertanto, tenuto conto degli effettivi spazi di operabilità consentiti dalla norma di delegazione, valuterà il Dicastero referente se non ritenga di formulare il co. 5-*bis* in commento nel diverso, seguente modo:

“5-bis. Gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta indiretta o tassa, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto.”.

La nuova formula dispositiva che si prospetta è analoga a quella di una pluralità di fattispecie già similmente regolate dall’ordinamento con l’intento di assicurare neutralità fiscale a determinate operazioni, rilevanti altresì dal punto di vista tributario.

Si è confidenti che questa più ampia (ma anche di più inequivoca applicazione, dal punto di vista soggettivo ed oggettivo) formula esentativa – certamente coerente con gli spazi di operabilità consentiti dalla norma di delegazione e più coerente con quanto si legge, in argomento, nella relazione tecnico finanziaria allegata allo schema di

decreto delegato, già positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – non incontri ostacoli dal punto di vista degli effetti finanziari.

Si legge infatti in detta relazione che la contemplata “neutralità fiscale a tutti i processi di accorpamenti e di modifiche delle circoscrizioni territoriali nonché alle operazioni di accorpamento delle aziende speciali (...) non comporta minori entrate in quanto riferita ad entrate solo potenziali, non previste in bilancio, e che peraltro non si sarebbero comunque realizzate in assenza del processo di accorpamento attivato dalla riforma.”.

Se, dunque, si ricade in un caso di rinuncia a (meramente eventuale) maggior gettito, non si ravvisano difficoltà a che tale rinuncia sia piena, relativamente al (meramente eventuale) gettito da imposizione indiretta (esclusa l’IVA) riferibile alle operazioni menzionate nello schema di nuova disposizione.

La più ampia formula esentativa, infine, risulta maggiormente coerente con l’evidente finalità della nuova norma volta a venire quanto più possibile incontro, agevolandoli, a “tutti i processi di accorpamenti e di modifiche delle circoscrizioni territoriali nonché alle operazioni di accorpamento delle aziende speciali”.

Art. 1, co. 1, lett. b), n. 2)

Nel proporre una riformulazione dell’intero co. 2 dell’art. 2 della l.n. 580/1993, si ipotizza una lett. g) (del nuovo co. 2) il cui ultimo periodo reciterebbe così: “*Dette attività possono essere finanziate con le risorse di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in*

cofinanziamento.”.

Vorrà al riguardo valutare il Dicastero referente se non sia il caso di introdurre, nella nuova disposizione, un criterio o parametro di riferimento per stabilire, di volta in volta, a quanto debba ammontare la quota di cofinanziamento (di terzi) perché si realizzi il presupposto del ricorso (per la quota restante) all’impiego delle risorse di cui all’art. 18, co. 1, lett. a), della l.n. 580 (di per sé non novellato).

Questa norma invero prevede, tra le fonti di finanziamento delle camere di commercio, il “diritto annuale”, del quale peraltro, per effetto della riforma oltre che di norme già presenti nell’ordinamento, si prospetta una stabile riduzione.

Ebbene, a fronte di una prospettiva di minori risorse per le camere di commercio, è plausibile configurare l’opportunità di una puntualizzazione al riguardo, onde evitare elusioni della norma che si propone di introdurre (in assenza di criteri o parametri, invero, anche un cofinanziamento di terzi in percentuale irrisoria potrebbe far scattare la pretesa di utilizzo, per il resto, delle risorse di cui al citato art. 18, co. 1, lett. a), della l.n. 580.

La cautela – che in tal modo si assicurerebbe – si sposerebbe del resto con l’esigenza di garantire sempre – a fronte della prospettiva di minori risorse derivanti dal diritto annuale – l’equilibrio economico (a salvaguardia altresì dei diritti patrimoniali quesiti di sopra s’è detto) dell’intero sistema camerale, in presenza (come l’esperienza insegna) di un comprensibile più diffuso ricorso alla tecnica del cofinanziamento di iniziative onerose.

Infine, sarebbe opportuno un riferimento esplicito al SUAP a proposito di “punto unico di accesso telematico”, rimarcando la possibilità di delega da parte dei comuni.

Art. 1, co. 1, lett. b), n. 3)

Si ipotizza, dopo il nuovo co. 2 dell'art. 2 della l.n. 580/1993, un nuovo co. 2-*bis*.

Si rileva, al riguardo, che le parole “non possono essere richiesti” enfatizzano adeguatamente la finalità della disposizione in discorso, ossia quella di ridurre gli oneri complessivamente a carico delle imprese iscritte.

Art. 1, co. 1, lett. b), n. 5)

Tenuto conto dell'ormai intervenuta attuazione dell'art. 18 della legge n. 124 del 2015, si prospetta l'opportunità della seguente riformulazione:

“5) al comma 4 le parole “e a società” sono sostituite dalle seguenti “e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico”;

La sostituzione del Ministro al Ministero, nel corpo del segmento dispositivo sopra riportato, risponde ad esigenze analoghe a quelle illustrate nel successivo commento all'art. 1, co. 1, lett. b), n. 6).

Art. 1, co. 1, lett. b), n. 6)

Viene proposta, con lo schema di decreto delegato in esame, una parziale riformulazione dell'attuale co. 5 dell'art. 2 della l.n. 580/1993.

La sua occasione è presa a spunto per la riscrittura dell'intero attuale co. 5 di detto articolo (soluzione comunque apprezzabile per una migliore leggibilità del testo, all'esito della novella).

Al riguardo si osserva che:

a) si reputa preferibile la elevazione al Ministro (dunque, ad un livello sovradirigenziale) del potere di firma degli atti di approvazione delle costituzioni di aziende speciali. Non pare, invero, che si tratti di mera ed ordinaria attività amministrativa da ricondurre alla sfera di attribuzioni propria del livello dirigenziale del Ministero. La costituzione di una azienda speciale incide inevitabilmente (e, di norma, dovrebbe farlo in termini migliorativi) sull'assetto organizzativo-funzionale delle camere di commercio e, in ogni caso, interferisce con i loro *budgets* (non a caso sia l'attuale co. 5 sia il proposto nuovo co. 5, in fine, prevedono che siano le camere di commercio a dover assegnare alle aziende speciali le risorse finanziarie e strumentali necessarie, con una formula che, per come recita, certamente non limita l'onere di intervento alla sola fase di start up delle aziende speciali). Da ciò la considerazione dell'importanza di elevare il rango di responsabilità decisoria, in considerazione anche della valenza strategica implicata da una decisione di istituzione di una azienda speciale;

b) nel corpo della nuova formulazione del comma in rassegna, dopo le parole "in forma singola o associata," è opportuno reintrodurre le parole: "e secondo le disposizioni del codice civile," che risultano del resto presenti nel testo attualmente vigente del medesimo comma.

Art. 1, co. 1, lett. r), n. 1), n. 1.2

Viene proposta, apprezzabilmente, una riformulazione della lett. f) del co. 1 dell'art. 18 della legge n. 580/1993 per renderne il suo attuale contenuto più determinato ed esplicativo.

Si propone, in particolare, di sostituire alla odierna laconica dizione “altre entrate e altri contributi” la previsione, ben più concreta, di *“entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea e determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso”*.

In essa, tuttavia, trapela (ne è indice l'ultimo inciso della formula dispositiva riportata) un non secondario timore in ordine al fatto che possano risultare comunitariamente non compatibili entrate corrispettive di servizi tariffati, il cui prezzo, dunque, non si formerebbe in funzione della domanda e secondo dinamica di mercato.

Per ridurre questo rischio si reputa opportuno che il Dicastero referente prenda in considerazione una riformulazione della disposizione in rassegna tale da esprimere che la definizione delle tariffe in questione avvenga sempre nel rispetto del criterio dell'orientamento al costo. In altri termini, che gli importi delle tariffe risultino costantemente parametrati ai costi effettivi sopportati per l'erogazione dei servizi per i quali le tariffe stesse vengono applicate.

Altra cautela che, in proposito, il Dicastero può prendere in considerazione è quella – intatto il resto della disposizione in discorso

– di valutare la seguente modifica, ossia la sostituzione delle parole “poste a carico” con le seguenti: “a richiesta”. Ciò anche per attenuare l’eventualità di una possibile interpretazione nel senso che tali servizi siano obbligatori.

Ulteriore cautela poi, sempre per depotenziare il rischio che le entrate derivanti dalle tariffe di cui parla la proposta normativa in rassegna possano risultare comunitariamente non compatibili, sarebbe quella di stabilire – nel punto dell’articolato che il Dicastero referente riterrà più appropriato – che tali entrate affluiscono ad apposita contabilità separata istituita presso le camere di commercio che dette tariffe applicano. La segregazione contabile varrebbe, intuibilmente, a separare le entrate cui corrispondono servizi pubblici o sostanzialmente tali da quelle cui corrispondono servizi sostanzialmente market, contribuendo a rendere trasparenti i flussi finanziari legati ai due circuiti di approvvigionamento di risorse (e di corrispondente spesa), nonché a giustificare più facilmente all’occorrenza che i livelli tariffari sono effettivamente orientati al costo.

Sarebbe inoltre apprezzabile che, nella proposta di norma, venisse indicato esplicitamente a chi spetta predeterminare (approvandole) le tariffe contemplate nel brano dispositivo in rassegna.

Dal punto di vista redazionale, poi, vale segnalare che, nel testo proposto, i punti “1.1” e “1.2” andrebbero, rispettivamente, sostituiti con le lettere “a)” e “b)”, secondo la regola per cui, nel *drafting* normativo, necessitandosi una partizione sequenziale, lettere

dell'alfabeto e numeri arabi devono alternarsi fra loro.

Art. 1, co. 1, lett. r), n. 3)

Viene ipotizzata una integrale riformulazione del vigente co. 3 dell'art. 18 della l.n. 580/1993.

Al riguardo si osserva che nella relazione illustrativa si legge, in proposito, che “Con la modifica al comma 3 si recepisce il disposto del comma 2, dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, che prevede la determinazione degli importi dei diritti di segreteria sulla base dei costi standard e non più sui costi medi.”.

Tuttavia il co. 2 dell'art. 28 del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 recita così:

“2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.”.

Nella riformulazione del co. 3 in rassegna, però, vengono contemplati solo “le voci e gli importi dei diritti di cui alla lettera d) del comma 1”.

Qualora si tratti di vista, varrebbe allora integrare la citazione della proposta normativa, a fini di rinvio interno, con il richiamo anche ai proventi e ai contributi di cui al co. 1 dell'art. 18 della l.n. 580.

In caso contrario, si rimette alla valutazione del Dicastero referente

L'adeguatezza della proposta di riformulazione del comma in discorso con la norma di cui al citato co. 2 dell'art. 28 del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 114/2014 (con la quale detto comma non pare allineato), nonché l'allineamento fra il testo della proposta e quanto si legge nella sua relazione illustrativa, oltre che la congruenza del brano citato di tale relazione (posto che, invero, quanto meno i "proventi" di cui all'art. 18, co. 1, lett. b), della l.n. 580 paiono essere, per il sistema camerale, ricavi da tariffa).

Sempre in proposito, avuto riguardo alla natura quanto meno dei diritti camerali, riconducibili al perimetro della fiscalità, nonché alle note conseguenze della riserva relativa di legge che opera in materia, si suggerisce di elevare il livello del potere di modifica e di aggiornamento, di cui tratta il comma in rassegna, sostituendo la parola "Ministero", ovunque ricorra, con la parola: "Ministro".

Dal punto di vista redazionale, infine, nel corpo del comma si segnala la necessità di dover legare con il trattino "-" le parole decreto legge, ovunque ricorrano, di apporre due virgole prima e dopo le parole "con modificazioni", nonché di inserire nell'ultimo periodo del comma, dopo la parola "convertito", le parole ", con modificazioni".

Art. 2

Non si hanno osservazioni da formulare al riguardo, salvo le seguenti:

a) le parole "come modificata dal presente decreto," risultano superflue, giacché la disposizione recata da detta lettera entrerà in vigore lo stesso giorno delle modificazioni apportate alla l.n.

580/1993, onde il richiamo ad essa vale già, implicitamente, come richiamo a tutte le modifiche apportatevi dal decreto delegato in discorso;

b) le parole “dalla da” vanno sostituite con le parole: “dalla data”.

c) alla lettera g) del comma 2, che disciplina le attività in convenzione, andrebbe chiarito che l’elencazione degli ambiti oggetto di convenzione non è tassativa ma esemplificativa, e che le attività possono essere svolte in autonomia dalle camere di commercio anche senza necessità di convenzione (si produrrebbe al contrario un appesantimento operativo ad esempio in materia di risoluzione alternativa delle controversie, attività che le camere svolgono anche al di fuori di convenzioni).

Art. 3

Comma 1, alinea

Si suggerisce di prevedere il Ministro dello sviluppo economico, piuttosto che il relativo Dicastero, come destinatario della proposta di rideterminazione di cui parla la norma in rassegna. Ciò quanto meno per assicurare una circolarità piena della complessiva procedura di cui tratta la norma, il cui atto finale viene previsto come di competenza, appunto, del Ministro (cfr. co. 4).

Conseguentemente, le parole “l’Unioncamere trasmette al Ministero” vanno sostituite con le parole: “il Presidente di Unioncamere trasmette al Ministro”.

Una puntuale individuazione soggettiva del mittente e del destinatario vale, inoltre, a dare miglior rilievo all’importanza del momento

propositivo di cui parla la disposizione in rassegna.

Comma 1, lett. d) ed e)

Si segnala l'opportunità di indicare espressamente chi provvede ad adottare gli "indicatori di efficienza e di equilibrio economico" nel corpo delle lett. d) ed e) del comma in rassegna, tenendo conto l'estrema importanza di tali indicatori (giacchè dalla coerenza con essi dovrebbe dipendere, stando al testo della norma proposta, la "possibilità di istituire una camera di commercio", nonché la "possibilità di mantenere le camere di commercio nelle province montane" e "le camere di commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari") e che dunque tale stessa importanza imporrebbe che gli stessi non risultassero autoreferenziali (come avverrebbe qualora essi fossero autodeterminati dalle singole camere di commercio interessate ovvero dalla proponente Unioncamere).

Alternativamente, occorrerebbe che la norma (ad esempio nelle stesse lett. d) ed e) in rassegna) stabilisse subito, e dunque preventivamente, quali devono essere i fattori-indice minimi ed essenziali che devono comporre gli indicatori in questione, onde consentire al Dicastero dello sviluppo economico e, in ultima analisi, al suo Ministro – una volta che gli pervenga la proposta di rideterminazione da istruire – una appropriata ed attendibile valutazione a riscontro fra quanto verrà indicato come coerente con gli indicatori ed i singoli fattori-indice predeterminati con legge.

Relativamente al comma in questione, si segnala che alla lett. f)

occorre inserire una virgola dopo le parole “n.580” (che fra loro vanno, tra l’altro, separate da uno spazio).

Comma 2, lett. a)

Dal punto di vista redazionale si segnala la necessità di dover legare con il trattino “-” le parole decreto legge nel secondo periodo della lettera in rassegna, nonché di inserire una virgola dopo le parole “n.111” (che fra loro vanno, tra l’altro, separate da uno spazio).

Comma 2, lett. b)

La formulazione della lett. b) del comma in esame parrebbe essere la sede più appropriata per una opportuna identificazione precisa di quale sia il momento dell’effettiva approvazione (e l’autorità che vi provvede) della pianificata riduzione delle aziende speciali.

Ciò anche per realizzare, in proposito, una simmetria con quanto stabilito nell’art. 1, co. 1, lett. b), n. 6), dello schema di articolato. In tale disposizione, invero, si prevede che sia il Ministero (rectius, il Ministro dello sviluppo economico, per quanto sopra suggerito in proposito) ad approvare la costituzione di aziende speciali. In quella che ora si commenta allora, per ragioni di simmetria appunto, varrebbe precisare che spetta sempre al Ministro approvarne la soppressione.

La puntualizzazione che si sottopone alla valutazione del Dicastero referente varrebbe, del resto, a non indebolire nello schema di articolato – in termini di certezza ed effettività – la prospettiva della sicura riduzione di un numero di aziende speciali, cosa che invece risulta essere data per certa nella relazione tecnico-finanziaria (cfr. pg.

9) predisposta per il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Sempre in relazione alla lett. b) in esame, si prospetta al Dicastero referente l'opportunità di valutare un inserimento delle misure (che dovrebbero attuarsi mediante la pianificazione da sottoporre al Ministro dello sviluppo economico) occorrenti a limitare concretamente (e secondo apposita pianificazione, appunto) le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, a tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti al fine di eliminare progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati (v., al riguardo, il principio direttivo di cui all'art. 10, co. 1, lett. c), della legge di delegazione n. 124/2015).

E' vero che nella relazione illustrativa di accompagnamento dello schema di decreto delegato in esame si legge che "Lo svolgimento da parte delle camere delle attività che possono essere svolte in regime di concorrenza sono limitate solo a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e devono essere progressivamente eliminate le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124." (i.e., oggi, il decreto legislativo n. 175 del 2016).

Ma è altrettanto vero che, per un verso, la disciplina di più ampia e

generica portata introdotta con il d.lgs. n. 175/2016 non risulta affrontare direttamente il tema della dismissione delle partecipazioni societarie che fanno capo alle camere di commercio e, per altro verso, in argomento la specifica delega legislativa in tema di camere di commercio reca un espresso e puntuale principio direttivo che, qualora non trovasse attuazione nello schema di decreto delegato in esame, potrebbe essere interpretato come volontà (immotivata) di far scadere la delega sul punto. Cosa, peraltro, tanto meno plausibile ove si consideri che la previsione di un programma di dismissione di partecipazioni societarie superflue o, addirittura, non profittevoli per le camere di commercio costituisce uno dei punti qualificanti del più ampio progetto legislativo di contenimento e riduzione degli oneri connessi al funzionamento dell'intero sistema camerale.

Né si ipotizzi, al riguardo, la sufficienza di quanto recita l'art. 1, co. 1, lett. b), n. 5). In questa disposizione, invero, viene trattato il momento approvativo della acquisizione di una partecipazione societaria da parte di una camera di commercio e non già quello della sua dismissione.

Comma 3

Alla lettera a) sostituire le parole "all'art.2" con le parole: "all'articolo 2".

Nella stessa lettera sono superflue, poi, le parole "come modificata dal presente decreto" per quanto già innanzi detto in caso analogo.

Comma 4

Si segnala che, per come redatto, il comma in rassegna affida al

Ministro il potere di provvedere “all’istituzione delle nuove camere di commercio” che, secondo la pianificazione che gli verrà proposta ovvero secondo le sue autonome determinazioni, qualora si determini il caso di cui al secondo periodo del comma in discorso, nasceranno per effetto di fenomeni di accorpamento.

Tuttavia, siccome il Dicastero referente sembra aver preferito prefigurare non la tecnica dell’accorpamento “per incorporazione” (i.e., individuazione di una delle camere di commercio esistenti come quella che unica sopravvive, incorporando le altre destinate ad essere soppresse), quanto piuttosto quella (fenomenologicamente più complessa) dell’accorpamento mediante costituzione di una nuova camera di commercio (nella quale ragionevolmente devono poi confluire le risorse delle camere di commercio di cui viene decisa la scomparsa), la norma in rassegna resta sguarnita all’evidenza della previsione di chi sopprime, e quando, le camere di commercio oggetto di accorpamento.

Al riguardo si ritiene che non possa farsi a meno – con il recitato normativo che il Dicastero referente reputerà più appropriato – di una doverosa esplicitazione, nel corpo del comma in rassegna, che all’atto dell’istituzione della nuova camera di commercio, in coerenza con quanto previsto nella pianificazione proposta al Ministro dello sviluppo economico, sono soppresse quelle coinvolte nella correlativa riorganizzazione.

Ciò varrebbe altresì quale criterio operativo (i.e., nascita di una nuova camera di commercio e corrispondente soppressione di quelle in tal

modo riorganizzate mediante accorpamento) per il Ministro, qualora lo stesso dovesse provvedere anche in assenza di una proposta ovvero decorso il termine ivi previsto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma in rassegna.

Comma 5

Anche qui risultano superflue le parole “come modificata dall'articolo del presente decreto per le ragioni già in precedenza indicate.

Comma 6

Occorre inserire una virgola dopo le parole “n.190”, che fra loro vanno, tra l'altro, separate da uno spazio.

Comma 7

Occorre eliminare la virgola dopo le parole “funzione pubblica effettua”. Nello stesso comma, penultimo periodo, occorre sostituire la parola “Decreto” con la parola: “decreto”, nonché inserire una virgola dopo le parole “n. 165”.

Art. 4

Comma 1

Dal punto di vista redazionale, nel corpo del comma si segnala la necessità di dover legare con il trattino “-” le parole decreto legge, di apporre due virgole prima e dopo le parole “con modificazioni”, nonché di inserire una virgola dopo le parole “n. 580”.

Inoltre, le parole “come modificato dal presente decreto,” risultano superflue per le stesse ragioni già precedentemente esposte in casi analoghi.

Comma 3

Per evitare la moltiplicazione dei casi di rinvio normativo e consentire una maggiore leggibilità del testo che si propone, valuti il Dicastero referente l'opportunità di una riproposizione in questa sede, con i minimi adattamenti del caso, delle norme di cui agli artt. 2 e 3, co. 1-5, del richiamato d.lgs. n. 23/2010, la cui funzione è stata del resto quella di novellare una prima volta la l.n. 580/1993.

Per evitare di dover creare nuovi articoli, si può ricorrere alla tecnica di riportare (con gli adattamenti del caso) le norme ora citate in altrettante lettere di alfabeto all'interno del co. 3 in rassegna.

Se, poi, tale suggerimento non vorrà essere seguito, si indica quanto meno la necessità di inserire una virgola dopo le parole “e 5”.

Comma 4

Per maggiore fluidità espressiva e di lettura si suggerisce la seguente riformulazione del primo periodo del comma in esame:

“Le disposizioni dell'articolo 10, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applicano alle nuove camere di commercio istituite a seguito di accorpamento a decorrere dal primo rinnovo dei loro consigli successivo alla loro costituzione.”

Dal punto di vista redazionale, nel secondo periodo del comma in rassegna si suggerisce di sostituire:

- a) la parola “Camere” con la parola: “camere”;
- b) le parole “Consigli” e “Consiglio”, rispettivamente, con le parole: “consigli” e “consiglio”.

Comma 5

Nel comma in esame:

a) al primo periodo:

- 1) per coerenza redazionale, è necessario sostituire la parola “Camere” con la parola: “camere”;
- 2) distanziare con un trattino le parole “n.580”;
- 3) sopprimere le parole “, come modificata dal presente decreto”, per la rilevata superfluità di cui già si è detto;

b) al terzo periodo:

- 1) per assicurare effettività alla disposizione, è necessario sostituire le parole “può adottare” con le parole: “adotta”.

Comma 6

Del primo periodo del comma in esame pare più adeguata la seguente formulazione:

“Una copia dei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi concernenti attività d’impresa adottati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è inviata, con modalità informatica ovvero telematicamente, a cura dei responsabili di tali procedimenti, alla camera di commercio nella cui circoscrizione l’impresa ha sede per il loro inserimento nel fascicolo informatico d’impresa di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).”

Ciò perché:

- a) se si desidera che la norma risulti effettiva, è opportuno individuare fisicamente il responsabile del nuovo adempimento piuttosto che affidarlo genericamente ed impersonalmente a “l’ente” che sarebbe titolare del procedimento;
- b) è meglio prefigurare l’acquisizione della copia del provvedimento

finale piuttosto che immaginare l'inoltro delle "determinazioni conclusive", le quali possono anche essere interpretate come un mero sunto dei contenuti del provvedimento finale, con intuibile introduzione di una variegata possibilità di soluzioni di sintesi, non standardizzate fra loro, oltre che di un aggravio procedimentale (i.e., la predisposizione del sunto dei contenuti del provvedimento) per chi dovrà curare l'inoltro;

c) non tutte le amministrazioni coinvolte possono essere già collegate telematicamente al Ministero dello sviluppo economico, onde è opportuno – per evitare che altrimenti si abbia la scusa per non adempiere al dovere di inoltro – favorire il flusso informativo (almeno fino al momento in cui non si realizzino collegamenti telematici) anche attraverso un inoltro informatico del documento (in formato .pdf o analogo);

d) è ridondante parlare, nella norma che si propone, di "obbligo" quando poi la sua cogenza è prossima al nulla per la mancanza di una sanzione.

Dal momento che il decreto del Ministro previsto nel secondo periodo del comma in esame è ragionevolmente di natura regolamentare, è opportuna la seguente riformulazione di tale secondo periodo:

“Con decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto, sentite le amministrazioni interessate,

sono individuati, secondo principi di gradualità e sostenibilità, i termini e le modalità operative di attuazione della disposizione di cui al primo periodo, nonché le modalità ed i limiti con cui le relative informazioni sono rese disponibili per i soggetti pubblici e privati interessati.”.

Art. 5

Nel co. 4, alinea, sostituire le parole “Codice del consumo” con le seguenti: “, recante il codice del consumo,”.

Nel co. 5, alinea, sostituire le parole “n. 59” con le seguenti: “n. 59, recante la” ed inserire una virgola dopo le parole “semplificazione amministrativa””.

Nel co. 6 inserire virgole dopo le parole “convertito”, “n. 135” e “ai cittadini””.

Nel comma 7 sostituire le parole “n. 23” con le seguenti: “n. 23, recante la”, nonché inserire una virgola dopo le parole “n. 99””.

Nel co. 8, dopo la parola “recante”, inserire la parola “il”, nonché inserire una virgola dopo le parole “l'Ecoaudit””.

P.Q.M.

Con le osservazioni indicate in motivazione è il parere favorevole della Sezione.

GLI ESTENSORI
Italo Volpe, Nicola D'Angelo

IL PRESIDENTE
Franco Frattini

IL SEGRETARIO
Gianfranco Vastarella